GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — LUNEDI 15 LUGLIO — NUM. 167

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a)

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento, in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6177** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Tagliacozzo (Aquila) è autorizzato ad applicare per 25 anni dal 1889 al 1913 inclusivi la sovrimposta ai tributi diretti nella somma di L. 451,32 occorrente ad amministrare il mutuo passivo da contrarre per far fronte alle spese di ristauro dell'ex convento dell'Annunziata adebito a servizi municipali.

Art. 2.

È concessa facoltà al comune di Bisegna (Aquila) di sovrimporre ai tributi diretti l'annua somma di L. 49,179 per tre anni per estinguere il debito arretrato di L. 1367 verso il Monte pensioni insegnanti elementari rappresentato dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 3.

Il comune di Cappadocia (Aquila) è autorizzato ad applicare la sovrimposta ai tributi diretti nella somma di L. 1959,89 fino all'anno 1908 in eccedenza alla media triennale 1884 85-86 per delegare annualmente alla Cassa dei depositi e prestiti la somma di L. 4664,28, necessaria ad ammortizzare due mutui contratti l'uno nel 1883 per L. 33,000, l'altro contratto nel 1885 per L. 30,900, ambo per le strade obbligatorie ed estinguibili rispettivamente nel 1908 e nel 1910.

Art. 4.

Il comune di Ocre (Aquila) è autorizzato ad applicare per sei anni, dal 1889 al 1894 inclusivi, la sovrimposta ai tributi diretti nella somma di L. 3908,07 eccedente la media triennale 1884-85-86 per L. 921,96 al fine di soddisfare alcuni debiti verso la provincia e verso il comune di Aquila per arretrati di spese provinciali e mandamentali

oltre alla delegazione dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti in L. 2033,34.

Art. 5.

Il comune di Barumini (Cagliari) è autorizzato ad applicare per trent'anni dal 1889 al 1919 inclusivi la sovrimposta ai tributi diretti di L. 460,67 onde delegare alla Cassa dei depositi e prestiti la somma di L. 1274,47 occorrenti all'ammortizzamento del mutuo di L. 20,000, da contrarre pel pagamento delle spese di costruzione della strada consorziale Gergei-Escala-Barumini.

Art. 6.

Il comune di Bolognano (Chieti) è autorizzato ad applicare l'eccedenza della media sovrimposta del triennio 1884-85-86 in L. 153,917 dal 1889 fino al 1898, data dell'estinzione del mutuo di L. 10,000, precedentemente contratto e successivamente la eccedenza alla sovrimposta di L. 678,20 fino ad estinzione del mutuo di L. 22,000 da contrarre colla Cassa depositi e prestiti e rimborsabile in 25 anni unitamente ad altro di L. 20,000 estinguibile in 30 anni, pel quale ultimo dovrassi sopperire senza ulteriore eccedenza alla media triennale; entrambi per la conduttura dell'acqua potabile.

Art. 7.

Il comune di Cottanello (Perugia) è autorizzato ad eccedere la media sovrimposta del triennio 1884-85-86 di lire 3475,20 per anni venticinque a decorrere dal 1889 per sopperire alle delegazioni per un prestito di L. 48,700 da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, e destinate per L. 40,000 a soddisfare altro debito preesistente con un privato, e per le rimanenti L. 8700 all'esecuzione d'opere di risanamento nell'interno.

Art. 8.

Queste autorizzazioni che vengono date agli effetti degli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria non si estendono a quei centesimi addizionali che i menzionati comuni dovessero sovrimporre in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 od al limite legale, per sopperire ad oneri normali del bilancio, per i quali all'occorrenza dovranno richiedere uno speciale provvedimento legislativo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6178** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La provincia di Modena è autorizzata ad eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti iscritta nel bilancio per l'esercizio 1889, il limite medio del triennio 1884-85-86, applicando la somma di lire 1,077,000, corrispondente a centesimi 0,68652801 sopra ogni lira d'imposta principale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6202** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa occorrente per l'esecuzione dei giudicati del Tribunale di commercio di Napoli del 18 dicembre 1885 e del 12 settembre 1887 a favore dei cointeressati nella impresa di fornitura legname quercia alla Regia Marina, assunta da Carlo Loporto, con contratto del 25 febbraio 1862:

a) per l'acquisto dell'annua rendita di lire 11,280 in consolidato 5 per cento, col godimento dal 1° luglio 1889, per altrettanta rendita, che faceva parte della cauzione depositata dal Loporto a garanzia del contratto, stata irregolarmente svincolata a favore dello stesso Loporto;

b) L. 265,177 97 per importo delle rateazioni semestrali sulla detta rendita di L. 11,280, dal 1° luglio 1866 a tutto giugno 1887 e degli interessi del 6 per cento su parte di tali rateazioni, giusta l'accennata sentenza del Tribunale di commercio del 12 settembre 1887;

c) L. 23,441 18 per importo di rateazioni semestrali sull'anzidetta rendita di L. 11,280 dal 1° luglio 1887 a tutto giugno 1889, e loro interessi scalari;

d) L. 23,723 84 per interessi del 6 per cento sulla somma di L. 234,889 52 a seconda della suindicata sentenza del Tribunale di commercio del 12 settembre 1887, dal 25 ottobre 1887, giorno in cui fu notificata tale sentenza, al 30 giugno 1889.

Art. 2.

La suddetta spesa sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio passivo della Marina per l'esercizio 1888-89, sotto il titolo: « Restituzione cauzione dell'impresa Loporto ».

La somma occorrente per tale spesa verrà prelevata sul fondo per le spese impreviste sotto deduzione di L. 140,000, alle quali vengono contrapposte corrispondenti economie sugli stanziamenti dei capitoli n. 22: « Servizio semaforico - Personale - Spese d'ufficio e pigioni », L. 40,000; e n. 35: «Noli, trasporti e missioni », L. 100,000, del bilancio del Ministero della Marina per l'esercizio in corso, e di lire 36,514 22, che vengono compensate da corrispondente entrata per imposta di ricchezza mobile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.
B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero 6203 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti di vendita e cessione di beni demaniali:

1. Al comune di Spezia del Castello di San Giorgio in quella città per il prezzo di lire 8660, ed alle condizioni portate dall'istrumento 7 ottobre 1886, a rogito del notaio Stefano Roisecco.

2. Al comune di Legnago di una zona di terreno demaniale per il prezzo di lire 963, ed alle condizioni portate dall'atto in forma pubblica amministrativa stipulato il 1° aprile 1889, presso l'Intendenza di finanza di Verona.

3. Al comune di Rio Marina, in provincia di Livorno, di un'area demaniale in quel territorio, per il prezzo di lire 141, ed alle condizioni portate dall'istrumento 22 marzo 1889, rogato in forma pubblica amministrativa presso la sotto-prefettura di Portoferraio.

4. All'ospedale Leria Fieschi Ravaschieri in Napoli della rimanente parte del padiglione militare di Santa Orsola a Chiaia, denominato Cristalliera, in detta città, e ciò a titolo gratuito e senza spese fiscali ed a condizione:

a) che l'ospedale entri nel godimento del detto locale alla morte delle persone appartenenti a famiglie di militari, che attualmente vi abitano, e che vi saranno lasciate vita loro durante;

b) che le spese di manutenzione, d'illuminazione e di provvista dell'acqua potabile, e le imposte e sovrimposte, siano a carico dell'ospedale, a decorrere dalla data dell'atto da stipularsi per la cessione del detto stabile.

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

1. Col comune di Pescara di una striscia di terreno demaniale attraverso la Piazza d'armi in quella città, e di una porzione del fabbricato detto Caserma a mare, verso la cessione da parte del detto comune e senza corrispettivo di plusvalenza, di due aree per ampliamento del panificio militare e della Piazza d'armi, e del fabbricato denominato ex polverista grande; il tutto alle condizioni risultanti dal contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Chieti in data del 4 maggio 1889.

2. Col municipio di Cuneo di un appezzamento di terreno demaniale e dell'area dell'attuale polveriera in quella città da abbattersi, verso cessione da parte del municipio di due aree per costruzione di caserme militari, con rinuncia ad ogni plusvalenza e alle condizioni determinate dallo istrumento 9 maggio 1889, ricevuto in forma pubblica amministrativa avanti la prefettura di Cuneo.

3. Col signor Giovanni Hensemberger di un tratto di terreno ferroviario alla stazione di Sestri Ponente, dell'estensione di metri quadrati 19.76, con altro di proprietà del nominato Hensemberger, della maggiore estensione di metri quadrati 86.69, senza corrispettivo di plusvalenza; il tutto, alle condizioni portate dallo istrumento 15 luglio 1888, a rogito Antonio Spinelli.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a ridurre in formale istrumento ed a dare piena esecuzione al compromesso concordato nel 27 dicembre 1888, tra il Ministero della R. Casa ed il comune di Roma, per effetto del quale:

1. il Demanio dello Stato e la Lista Civile di S. M. rinunciano a favore del municipio di Roma alle lire 163,019.15 prezzo dell'area fabbricabile ceduta al municipio stesso con l'art. 2, N. 1, della legge 7 marzo 1886, N. 3718;

2. il Demanio dello Stato, in concorso della utente amministrazione della Lista Civile di S. M. cede a trattativa privata al municipio di Roma il fabbricato descritto al N. 2 dell'art. 2 della citata legge, per il prezzo di lire 180,00; il tutto alle condizioni tracciate nel compromesso stesso, per costruzione di un pubblico giardino comunale, da conservarsi in perpetuo dal municipio, a fianco del palazzo Quirinale, lungo la via omonima.

Restano ferme per il predetto prezzo di lire 180,000 nonchè per l'altro di lire 39,210, menzionate nello antipenultimo alinea dell'art. 2 di detta legge 7 marzo 1886, le condizioni ivi determinate.

Art. 4.

È approvata la convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa il 7 maggio 1889 con la provincia ed il comune di Grosseto e con l'Opera pia della cattedrale in quella città, con la quale, prelevandosi dal patrimonio del già ufficio dei fossi a favore del comune di Grosseto tanta parte corrispondente ad un reddito lordo di lire ventitremila per gli scopi ivi previsti, e tacitandosi l'Amministrazione dell'Opera pia della cattedrale mediante l'assegnazione una volta tanto della somma capitale di lire ventimila, pure da prelevarsi dal detto patrimonio, viene stabilito il passaggio dell'amministrazione della residua parte del patrimonio stesso a quella provincia, perchè ne eroghi prelativamente le rendite nel concorso delle spese di espurgo e mantenimento dei fossi, scoli e loro argini, del territorio della provincia e segnatamente dell'Agro maremmano, in conformità dei bilanci dei rispettivi concorsi regolarmente approvati, e nel sussidiare i comuni della provincia, meno

quello di Grosseto, per le opere pubbliche interessanti la igiene e la salubrità dell'aria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **6204** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,051,900 per la terza rinnovazione e cambio delle cartelle al portatore dei Consolidati 5 e 3 per cento.

Art. 2.

La detta somma sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del Tesoro in apposito capitolo con la denominazione « Spesa straordinaria per il terzo cambio decennale delle cartelle al portatore dei Consolidati 5 e 3 per cento » ripartita in tre esercizi come segue:

1889-90	L.	246,900
1890-91	»	505,000
1891-92	»	300,000
	L.	1,051,900

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1889.

UMBERTO.

Giolitti.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **6161** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati gli statuti della Reale Accademia delle Belle Arti, denominata di San Luca, in Roma, annessi al presente decreto, firmati d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Istruzione Pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Statuti *della Reale Accademia romana delle Belle Arti, denominata di « San Luca ».*

CAPITOLO I.

Scopo e composizione dell'Accademia.

1. La Reale Accademia romana delle Belle Arti, denominata di « San Luca », Corpo morale autonomo, è stabilita per insegnare o promuovere le belle arti; per onorare il merito di coloro che in esse si distinguono ammettendoli nel suo seno; e per adoperarsi, nei modi determinati all'art. 10 del successivo cap. IX, alla conservazione dei patrii monumenti e delle insigni opere d'arte.

Si occupa perciò di quanto può contribuire al progresso delle arti stesse: dà il proprio motivato parere sopra tutti i progetti, problemi, quesiti, concorsi e questioni artistiche quando ne s'a richiesta od anche di propria iniziativa adempie agli incarichi che il R. Governo e gli Enti morali le affidano: propone i miglioramenti dei quali lo studio delle arti belle è suscettibile.

2. L'Accademia si compone della propria presidenza e di quattro categorie di accademici, cioè d'un numero determinato di accademici del *merito* e *libero* (1ª e 2ª categoria); d'un numero indeterminato di accademici di *onore* (3ª categoria) e dei *soci aggregati* (4ª categoria): la 1ª e 2ª categoria costituiscono la parte specialmente attiva dell'Accademia; la 3ª e la 4ª quella ausiliare.

3. La nomina del presidente, degli altri componenti la presidenza e del segretario perpetuo, già regolarmente detti dall'Accademia, sarà sottoposta all'approvazione del Re.

4. L'antico titolo di *Principe perpetuo* dell'Accademia sarà conferito unicamente a S. M. il Re.

5. L'abito uniforme degli accademici continuerà ad essere quello in uso attualmente, conforme al modello approvato dal presidente.

6. Ogni accademico di *merito* e *libero*, domiciliato in Roma, e che, senza avviso al presidente o caso di forza maggiore, non interverrà mai alle sedute nell'anno accademico, sarà riputato dimissionario e surrogato con altri.

CAPITOLO II.

Degli accademici di merito.

1. Gli accademici di merito saranno scelti fra i più riputati pittori scultori ed architetti e fra gli altri rinomati professori nelle arti analoghe del disegno.

Si dividono in due sezioni: dei *residenti*, cioè, e dei non *residenti*, secondo che abbiano o no stabile domicilio in Roma.

2. Il numero dei residenti, tanto italiani che stranieri, non sarà maggiore di *dodici* per ciascuna classe, della pittura, cioè, della scultura e dell'architettura. A queste tre classi se ne annette una quarta in numero non maggiore di sei accademici, scelti nelle arti analoghe della pittura dei paesi, dell'incisione in rame, dell'intaglio di coni, medaglie, gemme e pietre dure. Per la elezione i pittori dei paesi e gli incisori in rame si riferiscono alla classe della pittura, gli altri a quella della scultura. Gli accademici di questa quarta classe hanno i diritti generali di tutti gli altri, ma non entrano a far parte del Consiglio, e non votano nelle elezioni e nei giudizi di arte, tranne si tratti di persone o di materie riflettenti la loro specialità.

3. Gli accademici di *merito non residenti* non saranno più di *venti*

per ognuna delle tre prime classi, nè più di *sei* per la quarta parimenti distribuita come sopra: metà nazionali e metà stranieri fra tutti.

4. Al fine di menomare di troppo l'azione viva del Corpo accademico, viene per gli accademici di merito istituita una speciale categoria di *accademici emeriti*, nella quale, pur conservando tutte le prerogative e gli onori, passeranno coloro che per troppa età per infermità gravi o croniche, per forzate assenze ed altre ragioni, non potranno più prender parte efficace ai lavori ed all'adempimento degli obblighi accademici: il loro posto diverrà vacante tanto nella classe che nel Consiglio.

5. Gli accademici di *merito non residenti* quando si trovino in Roma, anche di passaggio, sono invitati alle sedute con eguali diritti dei *residenti* purchè facciano conoscere alla sede dell'Accademia la loro presenza ed il loro domicilio in Roma.

6. Gli accademici di merito intervenuti alle sedute hanno diritto alla medaglia di presenza, nella regola e misura stabilite dal Consiglio accademico ogni anno.

CAPITOLO III.

Degli accademici liberi.

1. Gli accademici liberi saranno scelti fra gli uomini di fama e di provato valore negli studi storici e letterari, in quelli delle antichità, della erudizione artistica, delle scienze che hanno attinenza colle arti belle, fra gli uomini infine chiari per le loro cognizioni teoriche e pratiche nelle arti stesse e per gli scritti notevoli da essi pubblicati.

2. Il numero degli accademici *liberi* non oltrepasserà quello di *venti* nazionali (fra cui dieci almeno residenti in Roma) e di *dieci* stranieri.

3. Essi per diritto interverranno a tutte le adunanze accademiche (eccetto quelle del Consiglio), con facoltà di leggere memorie, comunicazioni, ragguagli proprii o d'altrui, promuovere discussioni e mozioni relativamente alle arti ed agli studi in cui essi si distinguono: avranno voto deliberativo in tutte le suddette discussioni.

4. Gli accademici *liberi* possano far parte di qualsiasi Commissione accademica; concorrendo anche, se il presidente lo propone, alla nomina di dette Commissioni: godono di tutte le prerogative accademiche, fuori quella di votare nelle elezioni degli accademici di *merito* e del segretario perpetuo; votano tuttavia insieme cogli altri nelle elezioni di accademici *liberi* e di accademici di *onore*. Hanno diritto alla medaglia di presenza per ogni seduta a cui intervengano.

CAPITOLO IV.

Degli accademici di onore e dei soci aggregati.

1. L'accademicato di onore è la maggior testimonianza di ossequio e di stima verso chi per alta condizione sociale, per benemerenza verso le arti e l'Accademia, o per fama elevata nelle lettere, nelle scienze ed in ogni lodata disciplina, è riputato degno di tal distinzione.

2. Gli accademici di *onore* verranno perciò eletti fra i sovrani e le alte personalità nazionali ed estere; fra gli uomini chiari, sia per dignità propria, sia per celebrità meritamente acquistatasi, fra i letterati e i reputati amatori delle arti belle.

3. Non si ammetterà fra gli accademici di *onore* verun artista esercente l'arte per professione, tranne i *soci aggregati* uscenti d'ufficio. Si ammetteranno tuttavia le donne artiste quando in una delle arti abbiano lode di vero merito: come pure si ammetteranno le donne egregie cultrici delle lettere e dei nobili studi.

4. Gli accademici di *onore* saranno invitati a tutte le sedute solenni: potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni accademiche, a giudizio dell'Accademia, o del presidente, o delle Commissioni stesse, quando l'opera ed i lumi loro si riputassero utili ed autorevoli. L'Accademia può scegliere fra d'essi e passarne uno o più fra gli accademici *liberi*, vacando i posti.

5. Previo assentimento della Presidenza o dietro invito del presidente l'accademico di *onore* potrà intervenire all'adunanza che gli verrà indicata e tenervi lettura o conferenza su tema da esso prescelto ed approvato dalla Presidenza.

6. Alle rispettive categorie degli accademici di *merito* e *liberi* sono aggregati come soci, quando non sieno già accademici effettivi, e secondochè abbiano le qualità volute da quelle categorie:

1. I presidenti e segretari perpetui delle RR. accademie di Belle Arti di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Bologna e Carrara, nonchè i direttori dei Regi istituti di Belle Arti di Palermo e di Roma;
2. I direttori delle accademie di Francia e di Spagna in Roma;
3. I direttori di tutte le accademie estere fondate e mantenute in Roma dai rispettivi Governi;
4. Il direttore della scuola francese in Roma;
5. Il segretario dell'Imperiale istituto archeologico germanico in Roma;
6. Il reggente ed il segretario perpetuo della Congregazione artistica dei virtuosi al Pantheon;
7. Il presidente, il vice presidente ed i segretari della R. Accademia dei Lincei;
8. Il presidente della R. Accademia di S. Cecilia in Roma;
9. Il presidente del R. Istituto storico italiano;
10. Il presidente della R. Società romana di Storia Patria.

7. Codesti *soci aggregati* quando non sieno di già accademici effettivi, sono tutti temporanei, ed aggregati solamente sino a che durano nel loro ufficio: ma al cessare di questo passano di diritto, e senza votazione fra gli accademici di *onore*.

8. I *soci aggregati* potranno intervenire liberamente alle sedute accademiche non segrete; prender parte alle discussioni, presentarvi o leggervi memorie o comunicazioni e dare il loro voto, eccetto il caso di elezioni, di concorsi o giudizi d'arte; a meno che non facciano parte delle Commissioni giudicatrici. Non hanno diritto alla medaglia di presenza.

9. Gli *aggregati*, quando occorra, potranno esser chiamati a far parte delle Commissioni accademiche: nulla osta che vacando i posti ed avendo i requisiti possano essere eletti dall'Accademia ad accademici di *merito* e *libero*.

CAPITOLO V.

Della presidenza e delle altre cariche accademiche.

1. La presidenza accademica si compone del presidente, del vice presidente, dell'ex presidente, del segretario del Consiglio, del consigliere economo e del segretario perpetuo dell'Accademia. Questo ed il consigliere economo sono nominati a vista.

2. La durata in ufficio del presidente è fissata ad un anno comune, spirato il quale il vice presidente passerà presidente e l'ex presidente uscirà di carica subentrandovi il presidente scaduto. In tal caso nel mese di novembre l'Accademia procederà all'elezione del nuovo vice presidente: ha tuttavia facoltà di riconfermare nella seduta stessa il presidente in carica per un secondo e quindi anche per un terzo anno; rimanendo rispettivamente in ufficio il vice presidente e l'ex presidente.

Il segretario del Consiglio si rinnova ogni tre anni.

3. In mancanza del presidente funziona il vice presidente; se in assenza di questo l'ex presidente; se anche questi mancasse supplisce il segretario del Consiglio, e se per caso poco probabile, mancassero tutti e quattro, l'Accademia designa volta per volta a presiedere la seduta l'accademico presente più anziano di elezione.

4. Il presidente è la prima dignità dell'Accademia, e accompagnato dal segretario perpetuo, la rappresenta nelle funzioni esterne e di cerimonia. Ha in tutte le circostanze il primo posto fra gli accademici, convoca e presiede tutte le adunanze, anche straordinarie, così dell'Accademia come del Consiglio e delle classi: è il presidente naturale di tutte le Commissioni; può per altro, quando lo stimi opportuno, delegare ad altri accademici la facoltà di presiederle: tiene i congressi che reputa necessari, ha due voti in tutte le deliberazioni (tranne se il principe perpetuo sia presente, e tranne nelle elezioni): distribuisce i premi: deputa le Commissioni; sottoscrive i verbali delle adunanze; le deliberazioni, i diplomi di nomina, i certificati e gli ordini di pa-

gamento (firmati pure questi ultimi dal segretario del Consiglio); firma la corrispondenza, salvo la parte delegata al consigliere economo ed al segretario; invigila sulla residenza e su tutte le proprietà accademiche, sulla chiesa di S. Luca e quanto la riguarda, sulle incombenze degli accademici e delle Commissioni, e sugli impiegati

5. Il presidente regola le discussioni facendo osservare l'ordine del giorno: propone i soggetti su cui discutere o deliberare: fa lo spoglio e proclama il risultamento degli scrutinii, veglia al rispetto degli statuti e dei regolamenti. Potrà invitare alle adunanze accademiche i soci presenti in Roma, delle primarie Accademie artistiche, scientifiche e letterarie, italiane o straniere, e dar loro facoltà di leggervi qualche lavoro, o fare qualche comunicazione. Competono al presidente la collazione annuale di una fra le doti dell'eredità Baldi, secondo il testamento del Baldi stesso, e tutte le prerogative ed onori inerenti alla sua carica.

6. Il vice presidente e l'ex presidente coadiuvano il presidente stesso in tutte le occasioni e negl'incarichi per cui fossero delegati dal presidente stesso: lo suppliscono in caso di malattia, o di sua assenza, prendono parte nel seggio di presidenza a tutte le adunanze dell'Accademia del Consiglio.

7. Il segretario perpetuo dell'Accademia sarà un distinto letterato, il quale con un congruo assegnamento disimpegnerà le incombenze di sua attribuzione; è nominato a vita; fa parte del seggio di presidenza ma con voto consultivo: accompagnerà il presidente nelle funzioni di rappresentanza esterna e di cerimonia. In forza della stessa sua nomina entrerà, fuori numero, nella categoria degli accademici liberi e ne avrà le attribuzioni, i dritti, e le prerogative; salvo che non voterà mai in elezione di accademici o di cariche accademiche. Ad esso compete annualmente la collazione di una fra le doti dell'eredità Baldi, secondo il testamento del Baldi medesimo.

8. Il segretario perpetuo interverrà a tutte le adunanze dell'Accademia del Consiglio e delle classi; raccoglierà le proposte e le risoluzioni; terrà nota delle lettere, rapporti, comunicazioni, e compilerà i relativi verbali, che approvati nella seduta seguente, verranno sottoscritti dal presidente e da lui; terrà la corrispondenza colle autorità, colle altre accademie e Corpi morali, e coi privati; pubblicherà ogni anno gli atti accademici. Sottoscriverà i diplomi di nomina e controfirmerà le lettere e gli atti più importanti: invierà gl'inviti per le adunanze e le partecipazioni di nomina ai componenti le Commissioni speciali, determinandovi le loro attribuzioni terrà in custodia il sigillo, le carte, i registri, gli atti e i titoli accademici; nè potrà esibirli a verun estraneo o permetterne la lettura e molto meno rilasciare copia, senza una deliberazione del Consiglio; riceverà in consegna dietro esatto inventario, l'archivio accademico. In occasione della morte di un accademico procurerà raccogliere notizie circa la vita e le opere di esso per farne poi commemorazione nella solenne seduta annuale. Nella prima seduta dell'anno accademico notificherà i nomi di coloro che durante l'anno decorso non intervennero mai alle adunanze dell'Accademia, e di coloro che mancarono per cinque volte alle sedute del Consiglio.

9. Il segretario perpetuo assumerà l'ufficio di segretario in tutte le Commissioni o adunanze nelle quali trattisi di giudicare i concorsi accademici creati coi lasciti dei fondatori: per cotesto ufficio percepirà l'indennità competente sia stabilito dai fondatori, sia decretata dal Consiglio.

Parimenti dovrà prestare l'ufficio e l'opera sua in tutte le adunanze, Commissioni, Congressi che avessero per oggetto giudizi di concorsi o di opere d'arte, e qualsiasi missione od incarico delegato all'Accademia dal R. Governo o da Enti morali, nazionali od esteri: anche in tali casi avrà diritto ad una indennità da stabilirsi secondo i casi stessi.

10. In caso di assenza, di malattia o di morte, il segretario della Accademia sarà interinalmente surrogato da quello del Consiglio, e in mancanza di questo, dal consigliere più anziano di elezione non avente carica.

11. Frà i consiglieri ne verrà eletto uno col titolo di economo, la cui nomina è a vita, ed il cui ufficio sarà retribuito con un congruo assegnamento. Codesto ufficio è assolutamente incompatibile con quello di presidente dell'Accademia. Nel prenderne possesso il consigliere economo sottoscriverà gli inventari delle proprietà delle carte di amministrazione e della biblioteca accademica, delle quali rimane mallevadore. Esso è l'amministratore responsabile dell'Accademia e fa parte del seggio di presidenza.

12 Il consigliere economo veglia alla conservazione di tutte le proprietà accademiche e sul reddito che ne proviene; fa pagare gli onorari e le indennità dietro ordini del presidente sottoscritto anche dal segretario del Consiglio; alla fine di ogni bimestre presenterà al Consiglio un esatto rendiconto che verrà sindacato da due consiglieri deputati dal presidente, i quali ne faranno quindi rapporto, per l'approvazione al Consiglio stesso.

Per maggiore speditezza degli affari potrà tenere congressi colla presidenza e cogli impiegati per preparare le deliberazioni da proporsi al Consiglio, a cui presenterà il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; per sua cura saranno tenuti al corrente il giornale ed il mastro delle entrate e delle spese, gli inventari, la corrispondenza amministrativa ed i relativi registri: avrà perciò sotto la sua dipendenza un ragioniere ed un esattore nominati dal Consiglio e stipendiati dall'Accademia. Al consigliere economo appartiene pure l'amministrazione dell'eredità Costanzi e delle altre che non hanno amministratori speciali. Per l'opera che egli dovrà prestare nell'amministrare le dette eredità, e per la parte amministrativa che egli dovrà prendere nei concorsi accademici, percepirà l'indennità stabilita da ciascun fondatore o quello secondo i casi, statuita dal Consiglio.

13. Nei casi di assenza di malattia o di morte, il consigliere economo è supplito interinalmente dall'ex presidente; e in mancanza di questo dal consigliere più anziano di elezione, non avente carica.

14. Il segretario del Consiglio sarà un accademico consigliere preso per turno nelle tre arti della pittura, scultura ed architettura, ed eletto dall'Accademia. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile dopo i due turni seguenti:

Fa parte del seggio di presidenza.

Ad esso, subordinatamente all'autorità del presidente, sarà affidato il buon ordine delle sedute accademiche e consigliari.

Egli sorveglierà alla regolarità e correttezza delle discussioni, e s'informerà perciò delle mozioni che voglionsi presentare.

Invigilerà a che la biblioteca, l'archivio accademico e la segreteria siano tenuti esattamente: firmerà in unione al presidente i mandati di pagamento.

Esso non percepirà emolumento veruno, tranne la medaglia comune di presenza, ma la diligenza sua verrà compensata alla fine del triennio con una speciale medaglia d'oro.

15. Sebbene sia preciso dovere di ciascun accademico reclamare all'uopo l'osservanza degli statuti, e il disimpegno degli obblighi rispettivi, tuttavia verranno deputati dal Consiglio dei censori, due per ciascuna classe, i quali pel corso di tre anni invigileranno alla puntuale esecuzione degli statuti, dei regolamenti e delle risoluzioni accademiche e consiliari, riferendo le loro osservazioni al presidente, che le comunicherà al Consiglio perchè provveda. Essi segnaleranno al Consiglio coloro che trasgredissero alle disposizioni statutarie ed agli obblighi assunti verso l'Accademia, o venissero meno in qualsiasi modo alla probità all'onore, come anche alle convenienze verso l'Accademia stessa. In tal caso potranno proporre la provvisoria sospensione dei trasgressori; il Consiglio poi convocato in seduta segreta risolverà; e giungerà la sua risoluzione fino alla cancellazione dall'albo accademico.

16. Il Consiglio mediante scrutinio segreto, deputerà due consiglieri onde per un triennio sopraintendano alle gallerie accademiche.

Le attribuzioni loro sono determinate dal rispettivo regolamento.

Il Consiglio deputa pure gli amministratori speciali dei lasciti e delle eredità a norma di quanto disposero i rispettivi testatori. Essi durano in ufficio tre anni, e sono rieleggibili.

CAPITOLO VI.
Del Consiglio accademico.

Fra gli accademici di *merito residente* sarà stabilito un Consiglio

di *ventiquattro* compresi il presidente, il vice presidente e l'ex-presidente, scelti fra i professori di pittura, di scultura, e di architettura otto per ogni classe; non potranno avere età minore di trent'anni, e saranno eletti a vita.

Il Consiglio si riunirà ordinariamente una volta al mese durante l'anno accademico, ed inoltre tutte le volte che il presidente, o chi ne fa le veci lo stimi opportuno.

Il Consiglio che in detti anni, senza darne avviso al presidente, o senza legittimo impedimento, mancherà a *cinque* sedute consigliari, si riterrà dimissionario e verrà surrogato con altri. Nessun consigliere potrà farsi rappresentare nè delegare ad altri il suo voto.

2. Al Consiglio spetta l'ordinamento e l'alta responsabilità di tutta l'amministrazione accademica. Esso tratta tutti gli affari, cura tutte le proprietà, discute ed approva i bilanci e i contratti, regola le condizioni economiche dell'Accademia, delibera le spese; nomina gl'impiegati, ne determina le attribuzioni, e li dispensa, se occorre, dal servizio, fa eseguire le disposizioni testamentarie e gli obblighi imposti dai fondatori di lasciti e di concorsi accademici, discute e conferma le candidature presentate dalle classi; propone all'Accademia le elezioni; invigila finalmente alla conservazione di tutti gli oggetti di arte appartenenti all'Accademia.

3 Via, via, che un posto diverrà vacante il Consiglio stesso eleggerà il nuovo consigliere scegliendolo nella rispettiva classe in cui vaca il posto. In tal caso tutti i consiglieri avranno diritto uguale a presentare quello che meglio stimeranno idoneo nella classe suddetta. Il Consiglio sottoporrà tutti i nomi ad un primo scrutinio segreto, e quegli che riporterà la maggioranza dei voti sarà l'eletto. In caso di parità si procederà al ballottaggio fra quelli che l'ottennero.

4. Il Consiglio sarà legalmente costituito in seduta, quando oltre al presidente, o chi ne fa le veci, saranno presenti almeno sette consiglieri. Le deliberazioni saranno valide quando otterranno la maggioranza di due voti: alla seconda convocazione, basterà la maggioranza assoluta. La responsabilità delle deliberazioni cade su tutto il Consiglio, e non sopra i soli intervenuti alla seduta: essendo dovere di tutti i consiglieri, salvo giustificati impedimenti, l'intervenirvi.

5 Quando si tratti di questioni personali, o sia chiesto da un solo consigliere presente, la votazione sarà segreta. Parimenti trattandosi di affare relativo ad un accademico, questi non assisterà alla discussione, tranne vi sia chiamato dal Consiglio stesso.

6. Ogni consigliere intervenuto alla seduta ha diritto alla medaglia di presenza: la perderà intervenendo dopo la lettura del verbale antecedente.

CAPITOLO VII.

Delle elezioni.

1. Per la elezione del vice presidente si adunerà il Consiglio, e ciascun consigliere deporrà nelle mani del presidente una scheda con la propria firma portante il nome ch' egli propone, scelto fra i suoi colleghi nella classe cui spetta il turno; poichè nella presidenza devono avvicendarsi le tre classi della pittura, della scultura e dell'architettura. I nomi dei tre professori che otterranno maggior numero di voti verranno portati alla seguente adunanza dell'Accademia dalla quale, a maggioranza di voti verrà in quella terna eletto il nuovo vice presidente, mediante voto dato con ischede non firmate.

2. Per la elezione del segretario perpetuo si procederà in modo analogo: eccetto che la terna non sarà di accademici di merito, e potrà anche essere composta di individui non accademici, noti tuttavia come letterati di valore.

3 Il segretario del Consiglio scelto nella classe cui spetta il turno verrà eletto come è prescritto pel vice presidente.

4 Il consigliere economo si elegge, ma senza turno di classe, con procedimento analogo.

5. I censori, i soprintendenti alle gallerie e gli amministratori speciali dei lasciti e delle eredità, voluti nei relativi testamenti, saranno eletti dal Consiglio a scrutinio segreto e colla maggioranza assoluta dei voti. Sono sempre rieleggibili.

6. Vacando uno o più posti di accademico di *merito* la rispettiva classe dei professori *residenti*, in numero non minore di due terzi (calcolando sempre su quelli che effettivamente esistono, non sono impediti da forza maggiore, nè assenti) sarà convocata dal presidente dell'Accademia per procedere alla scelta di nuovi candidati; alla terza convocazione della classe, qualunque numero d'intervenuti sarà legale. In siffatte adunanze il presidente vota con un solo voto nella classe cui appartiene come accademico di *merito*.

7. I candidati dovranno essere artisti di merito distinto ed universalmente riconosciuto, i quali abbiano eseguito qualche riputata opera privata o pubblica, altamente lodata nelle pubbliche Mostre di belle arti nazionali ed estere.

8. Ogni accademico appartenente alla classe convocata ha diritto di proporre uno o più nomi per la candidatura. Il proponente perciò dovrà essersi prima assicurato, sia per iscritto, sia su parola della quale esso rimane garante, che il proposto consente alla sua candidatura ed alle sue conseguenze.

Codesta proposta si farà con ischeda firmata dal proponente. Il presidente aprirà le schede e comunicherà i nomi proposti alla classe, la quale si aggiornerà ad una seconda convocazione per aver tempo da informarsi sulle qualità artistiche e morali di ciascun proposto. Alla seconda convocazione poi, la classe mediante scrutinio segreto, deciderà a maggioranza di voti se ciascun proposto abbia i requisiti voluti. Coloro che li avranno verranno sottoposti ad un secondo scrutinio segreto per la scelta a candidati: tale scelta si effettuerà a maggioranza assoluta di voti.

Qualora più candidati, ottengano lo stesso numero di voti, verranno ugualmente presentati al Consiglio. Questo convocato dal presidente esaminerà le proposte della classe e voterà su di esse a scrutinio segreto e colla maggioranza di due voti.

Se più candidati riporteranno uguali voti verranno del pari sottoposti all'*adunanza generale straordinaria* dei soli accademici di *merito* espressamente convocata, ed a cui spetta la elezione definitiva degli accademici di *merito*.

Questa è legale quando siano presenti *quattordici* accademici: elegge a scrutinio segreto, e colla maggioranza di due voti.

Lo stesso procedimento si terrà per la elezione degli accademici di *merito non residenti*; ma oltre i requisiti sopraindicati si richiederà che il candidato sia ascritto a qualche primaria Accademia artistica: il Consiglio tuttavia su proposta della classe, o del presidente, può derogare a questa clausola in favore di un qualche artista di raro merito.

9. Vacante un posto di accademico *libero* ed essendo il caso di eleggerne uno nuovo, l'Accademia nominerà una Commissione di sei accademici, tre di merito e tre *liberi*, perchè formi una lista di candidati, fra i quali, in una delle seguenti sedute l'Accademia eleggerà il nuovo accademico In detta Commissione, presieduta dal presidente dell'Accademia avente un sol voto, ciascun commissario ha diritto di proporre uno o più nomi, garantendo che i proposti consentono alla candidatura. L'Accademia, presenti almeno quattordici accademici, elegge a scrutinio segreto colla maggioranza di due voti: in caso di parità, si procederà al ballottaggio.

10. Qualsiasi accademico di *merito* e *libero* può col mezzo del presidente proporre al Consiglio la nomina di un accademico di *onore* purchè la sua proposta sia appoggiata da altri quattro accademici. Il Consiglio, riconosciute nella persona proposta le qualità volute dagli statuti; trasmetterà la dimanda all'Accademia riunita, la quale procederà mediante scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta di voti, alla nomina; salvo casi eccezionali di urgenza, nei quali il Consiglio potrà avere facoltà di conferire il diploma, dandone poi comunicazione all'Accademia; il Consiglio avrà pure facoltà di proporre per propria iniziativa uno o più accademici di *onore*.

Sono esenti da ogni votazione i Sovrani, le alte dignità nazionali od estere, i principi e le principesse del sangue: questi s'ammetteranno tutti per acclamazione dietro proposta fatta dal presidente e da sei accademici.

CAPITOLO VIII.

Delle sedute accademiche.

1. Le sedute dell'Accademia si terranno ordinariamente ogni primo e terzo giovedì del mese, o in altro giorno se il giovedì fosse festivo. Straordinariamente l'Accademia si adunerà ogni qualvolta il presidente lo stimerà necessario. In detta seduta si tratterà di quanto è determinato dalle attribuzioni dell'Accademia, e di quanto concerne gl'incarichi che fossero ad essa deferiti; e si stabilirà volta per volta, e secondo i casi il metodo da tenersi per gl'incarichi suddetti.

2. Quando la seduta non sia specialmente occupata nell'esercizio di tali attribuzioni, sarà impiegata sia in lettura di memorie e dissertazioni degli accademici nazionali od esteri, sia in ricevere comunicazioni od esaminare scoperte e procedimenti. In tali sedute si delibereranno pure le pubblicazioni da farsi o da progettarsi; e le classi rispettive riferiranno all'Accademia sopra i concorsi accademici.

3. Qualora il Consiglio credesse doversi tenere lettura o conferenza di speciale importanza, la seduta sarà pubblica: se ne darà sempre avviso al principe perpetuo dell'Accademia, e vi s'inviteranno gli accademici di onore, le autorità e i particolari.

4. Trattandosi di elezioni, o di persone, e d'interessi, questioni, giudizi relativi a persone, la seduta sarà segreta, e gl'interessati, eccetto speciale invito, non saranno presenti.

5. I concorsi accademici procederanno a norma degli speciali regolamenti che lo reggono; il giudizio sarà dato dalla classe rispettiva, e verrà sanzionato dall'Accademia, salve le disposizioni dei fondatori, in seduta straordinaria dei soli accademici di *merito* in numero non minore di *dieci*.

I giudizi dell'Accademia sono inappellabili. Qualunque controversia potesse sorgere fra i professori, sia in fatto di concorsi, sia per qualunque altro motivo, dovrà essere sottoposta al giudizio dell'Accademia e risoluta da questa a scrutinio segreto.

6. Quando si tratti di risoluzioni importanti, la seduta sarà legalmente costituita colla presenza almeno di *dodici* accademici; negli altri casi basterà la presenza di otto.

Il voto è sempre personale nè veruno potrà farsi rappresentare da altri.

Nello stabilire il numero legale dei presenti questo sarà sempre in ragione del numero effettivo degli accademici esistenti e non impediti da forza maggiore.

7. L'Accademia delibera generalmente colla maggioranza di due voti salvo i casi previsti in questi statuti; e colla maggioranza assoluta alla seconda convocazione; in caso di ostinata parità di voti si rimanderà la questione ad altra seduta.

8. Se si avessero da formulare programmi o regolamenti per nuovi concorsi o per qualsiasi altro oggetto, la Presidenza li sottoporrà volta per volta nelle sedute ordinarie all'approvazione dell'Accademia.

9 Per preparare, agevolare ed eseguire i diversi lavori ed incarichi di cui l'Accademia dovrà occuparsi, si nomineranno apposite Commissioni secondo la natura degli incarichi e dei lavori.

L'Accademia potrà invitare a collaborarvi i soci di altre accademie artistiche riconosciute dal Governo; ed occorrendo quello ancora delle RR. accademie dei Lincei e di S. Cecilia. Queste Commissioni saranno presiedute dal presidente dell'Accademia o da un accademico delegato da lui.

10. In ogni anno, nel mese di dicembre si terrà un'adunanza pubblica o solenne alla quale saranno invitati i Sovrani e le Alte autorità. In detta seduta il segretario perpetuo farà la commemorazione degli accademici defunti nell'anno: il presidente darà conto dell'esito dei concorsi e farà un riassunto dell'operato dell'Accademia; si distribuiranno i premi del concorso accademico facendosi pure una mostra delle opere premiate e dei saggi dei pensionati; finalmente da uno degli accademici si leggerà un discorso di circostanza.

11. Il valore delle medaglie di presenza per gli intervenuti alle sedute verrà annualmente stabilito dal Consiglio in ragione dei mezzi a disposizione dell'Accademia.

CAPITOLO IX.

Disposizioni generali.

1. L'anno accademico principia col 1° novembre dell'anno che corre e terminerà col 30 giugno dell'anno successivo.

2. Ogni accademico nell'essere ammesso all'Accademia farà la seguente promessa:

Io N.N. prometto alla R Accademia romana di S. Luca di adoperarmi a vantaggio delle Arti Belle, di cooperare per quanto è in me all'utilità ed alla gloria della stessa Accademia, e di osservarne gli statuti.

3. Sopravvenendo la morte di un accademico, il presidente accompagnato dal segretario perpetuo e da quei colleghi che vorranno intervenire, assisterà ai funerali per rendere all'estinto gli ultimi onori. Avvenendo la morte del presidente il Corpo intero dell'Accademia ne accompagnerà il cadavere ed assisterà all'esequie.

4 Per accertare la presenza alle sedute accademiche e consigliari ognuno firmerà un foglio che sarà chiuso e sottoscritto dal segretario, dopo letto il verbale antecedente. Coloro che giungeranno dopo questa lettura, prenderanno la medaglia di quella seduta.

5. I processi verbali delle sedute accademiche e delle Commissioni non si fanno mai di pubblica ragione; si pubblicheranno tuttavia le rispettive relazioni o gli estratti di queste, quando l'Accademia o la Commissione lo giudicheranno opportuno.

6. Qualunque proposta importante venga presentata al Consiglio o all'Accademia dovrà essere in iscritto e si dovrà lasciare, tranne caso urgente, alla considerazione degli accademici onde possano deliberare naturalmente nella seguente adunanza.

7. Al principiare di ogni anno verrà pubblicato dai censori coll'opera del segretario l'Albo degli accademici viventi, che verrà pure inviato a tutte le autorità, dicasteri o tribunali perchè ne abbiano contezza

8 Tutte le opere dei concorrenti ai concorsi accademici verranno colle rispettive prove esposte al pubblico nelle sale accademiche per almeno tre giorni prima o tre giorni dopo il giudizio. I nomi degli autori verranno apposti sulle opere premiate, se il concorso è anonimo; e queste opere premiate rimarranno in proprietà dell'Accademia.

9. Nessun accademico potrà nei giudizi di concorsi, o in altro, manifestare fuori dell'Accademia a voce o in iscritto, nè prima nè poi, il suo voto privato e molto meno le opinioni esternate dai colleghi, ma dovrà attenersi strettamente al disposto di questo statuto cioè a dare il suo voto segreto nella ballottazione.

10 Sarà cura di tutti gli accademici adoperarsi alla conservazione dei pubblici monumenti e delle opere di arte. Ciascuno sopra i propri rilievi o sopra notizie certe di danneggiamenti o di necessità di restauri, farà rapporto per iscritto all'Accademia, la quale, esaminatolo e trovatolo opportuno, farà fare dal segretario perpetuo un pro-memoria che il presidente presenterà o accompagnerà con lettera del R. Governo.

11. L'Accademia non risponde a quesiti nè da giudizi su opere di arte a richiesta di particolari, e specialmente di commercianti.

12. Dovendosi fare qualche ricorso al R. Governo verrà questo esposto da una Deputazione composta del presidente, del vice presidente e del segretario perpetuo dell'Accademia.

13. L'Accademia pubblicherà ogni anno le memorie e le relazioni lette nelle adunanze, ed un rendiconto delle comunicazioni fatte, delle discussioni, delle elezioni, delle corrispondenze artistiche e dei doni ricevuti. La Presidenza potrà proporre che si stampi per sunto una memoria la cui pubblicazione riuscisse troppo costosa pei mezzi di cui l'Accademia può disporre.

14. Ogni accademico di merito, oltre ad una qualche sua opera se vuole, dovrà donare all'Accademia il proprio ritratto: questa disposizione è solamente facoltativa per gli accademici *liberi* e di *onore*.

15. Le sedute del Consiglio e dell'Accademica, si terranno nella residenza accademica: quella di congressi, Commissioni, classi e simili, potranno essere tenuti presso il presidente dell'Accademia, o in luogo da esse designato.

16. Il custode ed il bidello dell'Accademia, nominati dal Consiglio, saranno sotto la dipendenza del presidente, del segretario perpetuo e del consigliere economo.

17. Se dopo un biennio l'esperienza dimostrasse necessario qualche mutamento a questi statuti, il Consiglio accademico, d'accordo colla Presidenza, studierà e proporrà all'Accademia le variazioni da farsi, le quali dopo approvate, dovranno per avere forza riportare la sanzione del R. Governo

CAPITOLO X.

Disposizioni transitorie.

1. Nulla verrà rinnovato nella condizione attuale e nei diritti acquisiti degli accademici esistenti di *merito* e di *onore*; i quali conserveranno le loro qualità e cariche rispettive, nè soffriranno pregiudizio veruno pel fatto di questi rinnovati statuti.

2. Entro un anno dalla data del R. decreto, che approva questi statuti, sarà stabilita dall'Accademia la formazione delle nuove categorie, e tutto sarà ordinato secondo che in questi riformati statuti è prescritto.

3. Fino a che l'archivio accademico non sia passato in consegna al segretario perpetuo, l'archivio rimane in custodia e sotto la responsabilità del segretario del Consiglio e dei censori.

4. Sino a che le nuove categorie non siano costituite, le elezioni seguiteranno a farsi a norma delle disposizioni ora in vigore.

5. Per la prima volta la scelta degli accademici *liberi*, il passaggio agli *emeriti*, e la nomina dei *soci aggregati*, sarà fatta dal Consiglio accademico.

Roma, 2 giugno 1889.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della pubblica istruzione
P. Boselli.

Il Numero **6169** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1885, N. 3141;

Visto il Nostro decreto 1° novembre 1888, N. 5783, che approva il regolamento organico della R. Scuola superiore di agricoltura di Milano;

Udito l'avviso del Consiglio per la istruzione agraria;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per il corso di Magistero annesso alla R. Scuola superiore di agricoltura di Milano, visto d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

L. Miceli.

Visto: *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Regolamento *per il corso di Magistero presso la scuola superiore di agricoltura di Milano.*

Art. 1.

Presso la scuola superiore di agricoltura di Milano è istituito un corso di Magistero.

Art. 2.

Il corso di Magistero dura un biennio ed ha lo scopo di preparare abili insegnanti per le scuole pratiche e speciali di agricoltura, ordinate secondo la legge del 6 giugno 1885, N. 3141 (Serie 3ª).

Art. 3.

Lo scopo che si propone il corso di Magistero è raggiunto col mezzo di conferenze, di esercitazioni pratiche e di esercizi didattici intorno alla materia nella quale si vuole ottenere l'abilitazione all'insegnamento ed in quelle strettamente affini.

Gli alunni durante il biennio di Magistero assistono alle lezioni del professore, lo aiutano nelle dimostrazioni e negli esperimenti richiesti nel corso delle lezioni, frequentano assiduamente i laboratorii, il podere, le stalle, ecc. e per almeno cinque mesi del secondo corso si esercitano nell'insegnamento di quelle materie, nella quale vogliano abilitarsi, presso qualche scuola di agricoltura dipendente dal Ministero

Fra gli argomenti delle conferenze saranno comprese le discussioni intorno alle norme didattiche da eseguirsi e da applicarsi all'insegnamento nelle scuole agrarie inferiori e nelle medie.

Art. 4.

Il direttore della scuola superiore di agricoltura ha la direzione del corso di Magistero per quanto riguarda il suo ordinamento e funzionamento ed i suoi rapporti coll'andamento generale della scuola.

Esso è coadiuvato da un Consiglio costituito dai professori del corso di Magistero.

Il Consiglio stabilisce al principio di ogni anno scolastico le materie per le conferenze e gli esercizi pratici, e gli orari relativi.

Alla fine dell'anno scolastico ogni professore fa una relazione al direttore sulle conferenze tenute nell'anno e sull'assiduità ed il profitto dei propri alunni.

Art. 5.

Per essere ammesso al corso di Magistero si deve presentare al Consiglio direttivo della scuola regolare domanda un mese prima dell'apertura dei corsi, corredata dai seguenti documenti:

a) Diploma di laureato agronomo o di dottore in scienze agrarie;

b) Specchio dei punti ottenuti in ciascun esame dell'intero corso di studi richiesti per conseguire la laurea, dal quale risulti che il candidato ottenne in tutte le materie di esame almeno gli otto decimi dei punti.

c) Attestato della Direzione della scuola sulla condotta tenuta dal candidato durante l'intero periodo di studi compiuti.

Il Consiglio dei professori di Magistero, presi in esame gl'indicati titoli, delibera intorno all'ammissione dei candidati.

Art. 6.

Le tasse da pagarsi per il corso di Magistero sono:

a) per l'iscrizione al biennio, L. 100;

b) per tassa di diploma, L. 100.

Art. 7.

Terminato il corso biennale il Consiglio del corso di Magistero, accertatosi delle attitudini didattiche e del profitto dell'alunno, lo sottopone ad un esame, superato il quale, il direttore, su deliberazione del Consiglio stesso, rilascia il *diploma di abilitazione all'insegnamento.*

Art. 8.

La Commissione è composta di cinque membri nominati dal Ministero di agricoltura, tre dal Consiglio della scuola, scegliendoli fra i componenti del Corpo degli insegnanti. Il direttore della scuola presiede la Commissione.

Art. 9.

L'esame consiste.

a) In una prova scritta a porte chiuse sopra un soggetto d'indole specialmente pedagogica, tratto dalla materia che il candidato chiede d'insegnare;

b) In un esame orale sulla stessa materia e in quelle strettamente affini;

c) In una lezione d'argomento che si attenga alla materia della quale chiede l'abilitazione su di un tema che gli è dato dalla Commissione il giorno innanzi.

d) In una prova pratica per le materie il cui insegnamento deve essere sperimentale, o accompagnato da dimostrazioni.

Art. 10.

Il diploma di abilitazione rilasciato dal corso di Magistero è titolo necessario per concorrere alle cattedre nelle scuole pratiche e speciali di agricoltura, che non siano letterarie o di matematica pura.

Art. 11.

Il Ministero di agricoltura, udito l'avviso del Comitato per l'istruzione agraria, stabilisce annualmente delle borse di studio di lire 600 ciascuna e per la durata di un biennio a favore dei candidati giudicati ammissibili al corso di Magistero.

Questi assegni si conferiscono dal Ministero secondo proposta del direttore della scuola.

La borsa di studio non è conservata nel secondo anno a quegli alunni, che non abbiano ottenuto il certificato di lodevole assistenza.

Art. 12.

Il corso di Magistero ha una biblioteca speciale di libri didattici e d'insegnamento secondario delle altre nozioni.

Disposizioni transitorie.

Le disposizioni contenute nell'art. 10 entrano in vigore coll'anno 1892.

Nulla è innovato rispetto ai diritti acquisiti dagli attuali insegnanti delle scuole agrarie speciali e delle scuole pratiche di agricoltura.

Roma, 2 giugno 1889.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio
L. Miceli.

Il Numero **6170** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 aprile 1882, che approva il regolamento per il servizio delle direzioni di lavori e la contabilità del materiale nei Regi arsenali e cantieri;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1876 sull'ordinamento del corpo dei contabili della R. Marina;

Visto il R. decreto 3 maggio 1883 che modifica l'organico del corpo dei contabili della R. Marina;

Vista la legge 5 luglio 1882, N. 853 (Serie 3ª), che fissa gli stipendi, le indennità di arma, i soprassoldi, ed altri assegnamenti diversi per i corpi militari e gli impiegati civili della R. Marina;

Udito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È instituita nella sede di ciascuno dei tre dipartimenti marittimi un magazzino per *tenere* e *distribuire* alle Regie navi armate o in riserva, i materiali consumabili ad esse necessarii, tanto per l'esercizio dei loro apparati motori, quanto per la conservazione dei loro scafi e delle loro parti di complemento, non escluso il carbon fossile per tutti gli usi di bordo.

Art. 2.

Il magazzino dei materiali consumabili delle Regie navi in ciascun dipartimento dipende dalla Direzione degli armamenti. Ad esso è aggregato, con contabilità separata, il magazzino delle dotazioni fisse delle Regie navi disarmate.

Art. 3.

I magazzini direzionali esistenti continuano a tenere provviste di materiali consumabili, il carbon fossile incluso, ma solamente per distribuirli alle officine, ai laboratorii, ed ai servizi dipendenti dalle rispettive Direzioni per i lavori che queste debbono eseguire.

Art. 4.

Si applicano ai magazzini dei materiali consumabili delle Regie navi tutte le norme vigenti per il servizio e l'economia dei magazzini direzionali esistenti.

Art. 5.

Provviste di materiali consumabili per le Regie navi possono essere tenute anche dai magazzini autonomi esistenti negli stabilimenti secondarii dei dipartimenti marittimi con economia e contabilità distinte.

Art. 6.

Le munizioni da guerra continuano ad essere tenute nei magazzini speciali dipendenti dalle Direzioni di artiglieria e torpedini, che le amministrano e le distribuiscono.

Art. 7.

La misura delle provviste di materiali consumabili delle Regie navi nei magazzini speciali delle Direzioni degli armamenti ed eventualmente in quelli indicati nell'art. 5, è stabilita anno per anno, o straordinariamente in caso di bisogno, con decreto del Nostro Ministro della Marina, in seguito di proposta del Consiglio dipartimentale dei lavori per ciascun dipartimento.

Art. 8.

Ciascuna Direzione dipartimentale di lavori acquista i materiali necessarii, tanto per i proprii lavori, quanto per il magazzino speciale di materiali consumabili delle Regie navi per la parte che corrisponde alla sua specialità, nel modo stabilito dagli articoli 4, 7 e 48 del regolamento per il servizio delle direzioni di lavori, ed è responsabile della buona qualità di questi materiali. Ma della conservazione di quelli destinati alle Regie navi, dopo la loro introduzione nel magazzino speciale, e della loro distribuzione, è responsabile la Direzione degli armamenti.

Art. 9.

I contabili dei magazzini dei materiali consumabili delle Regie navi hanno diritto alle stesse indennità che la legge vigente concede ai contabili dei magazzini direzionali ed autonomi e debbono prestare cauzione pari a quella che prestano i detti contabili di magazzino direzionale o autonomo.

Art. 10.

Sono modificati in armonia colle precedenti disposizioni il comma *g*, dell'art. 4, i commi *c*, e *d*, dell'art. 7, e gli articoli 33, 71, 89 e 92 del regolamento per il servizio

delle Direzioni di lavori e la contabilità del materiale nei Regi arsenali e cantieri.

Art. 11.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti andranno in vigore a contare dal 1° luglio 1889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero 6172 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 29 del Nostro decreto 1° novembre 1888, N. 5783 (Serie 3ª), che approva il regolamento organico della R. Scuola superiore di agricoltura di Milano;

Sentito l'avviso del Consiglio per l'istruzione agraria;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli esami di promozione e di laurea nella Scuola superiore di agricoltura di Milano saranno disciplinati dalle norme fissate nell'unito regolamento visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

L. MICELI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per gli esami nella R. scuola superiore di agricoltura in Milano.*

Esami di promozione.

Art. 1.

Gli esami di promozione sono dati al termine di ciascun anno scolastico. Essi hanno due sessioni: l'una ordinaria in estate; l'altra di riparazione in autunno.

Art. 2.

Il direttore della scuola, d'accordo con il presidente del Consiglio direttivo, sentito il Consiglio dei professori, stabilisce i giorni degli esami e l'ordine così delle prove orali e scritte come delle esercitazioni pratiche.

Art. 3.

Gli esami sono scritti ed orali soltanto, ovvero scritti ed orali, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio dei professori, udita la proposta del professore della materia.

Ogni qualvolta però l'esame riguardi una disciplina sperimentale o d'osservazione, esso comprenderà anche una prova pratica.

Art. 4.

Per superare un esame bisogna riportare una classificazione di almeno 7 punti sopra 10.

All'esame orale di una materia non è ammesso l'allievo, che abbia riportato nello esame scritto meno di cinque decimi. Nel caso che abbia ottenuti cinque decimi, deve nella prova orale conseguire i 9 decimi.

Art. 5.

Gli allievi respinti nella sessione estiva in più di tre materie non sono ammessi alla prova di riparazione, e quelli respinti nella sessione autunnale devono ripetere l'anno.

Art. 6.

Gli allievi che sono impediti di sostenere qualche esame nella prima sessione, possono presentarsi alla seconda purchè giustifichino la causa dello impedimento; ma in tal caso non hanno diritto di ripetere l'esame se respinti.

Art. 7.

Nessun allievo può ripetere un anno di corso più di una volta.

Art. 8.

Gli esami di promozione sono dati dal professore della materia.

Il direttore della scuola ha il diritto di assistere a qualunque esame.

Art. 9.

Nessuna sessione straordinaria di esami di promozione è consentita durante l'anno scolastico.

Esami di laurea.

Art. 10.

Agli esami di laurea sono ammessi soltanto gli studenti i quali abbiano superato gli esami di promozione alla fine del 3° corso.

Art. 11.

La Commissione per gli esami di laurea si compone di tre professori della scuola e di tre agricoltori noti per la riputazione di cui godono.

La nomina della Commissione spetta al Consiglio direttivo. Essa è presieduta da un delegato nominato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 12.

Gli esami di laurea comprendono tre prove: una scritta, una orale ed una pratica. Per le prove orali sono redatti dal Consiglio dei professori tesi di argomento agrario.

Le prove scritte e le prove pratiche sono eseguite nel modo che verrà indicato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 13.

Agli esami di abilitazione allo insegnamento è provveduto con le norme contenute nel R. decreto 2 giugno 1889, N. 6169, relativo al corso di Magistero.

Roma, 2 giugno 1889.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio

L. MICELI.

Il Numero **6218** (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. V dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* degli Affari Esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla dichiarazione firmata a Copenaghen il 20 giugno scorso colla quale l'Italia e la Danimarca si assicuravano lo scambio degli atti di morte redatti in uno dei due Stati e riferentisi a persone nate nell'altro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

DICHIARAZIONE *per lo scambio degli atti di morte colla Danimarca.*

Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de S. M. le Roi de Danemark désirant assurer dans les deux pays la tenue régulière des registres de l'état civil, s'engagent à se délivrer réciproquement, sans frais, des expéditions dûment légalisées des actes de décès dressés sur leur territoire et concernant les personnes nées dans l'autre Etat. Tout les trois mois les expéditions des dits actes, dressés pendant le trimestre précédent, seront rémises par le Gouvernement danois à la Légation d'Italie à Copenhague et par le Gouvernement italien à la Légation de Danemark à Rome.

La présente déclaration, faite en double exemplaire, sortira ses effets à partir du quinze juillet prochain.

Fait à Copenhague, le vingt juin mil-huit-cent-quatre-vingt-neuf

Le Ministre d'Italie
(*L. S.*) MAFFEI.

Le Ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi de Danemark
(*L. S.*) ROSENÖRN.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 20 giugno 1889:

Rolla Luigi, commissario di 1ª classe, promosso commissario capo di 2ª classe.
Del Re Giovanni, dottore in medicina e chirurgia, nominato medico di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo.
Magliano Andrea, applicato di porto di 2ª classe, trasferito nel corpo dello stato maggiore generale della Regia marina, e nominato guardiamarina.

Con Regi decreti del 30 giugno 1889:

Sansone Carlo, capo macchinista di 2ª classe, collocato a riposo per sua domanda, per anzianità di servizio e per ragione di età, ed inscritto col suo grado nella riserva navale, dal 16 luglio 1889.
Minale Biagio, commissario di 1ª classe, collocato in servizio ausiliario, per sua domanda, in applicazione dell'art. 7 della lettera A) della legge 29 gennaio 1885, dal 16 luglio 1889.
Bergando Stefano, capo macchinista principale, collocato in servizio ausiliario, per sua domanda, in applicazione dell'art. 7 della lettera A) della legge 29 gennaio 1885 ed inscritto con il suo grado nella riserva navale.
Vece Vincenzo, id., id. id. id.
De Bonis Giuseppe, id., id. id. id.
Barile Carlo, capo macchinista di 1ª classe, id. id. id.
Petini Pasquale, id., id. id. id.
Alba Antioco, allievo commissario in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in attività di servizio.
De Ruzza Cristoforo, medico di 2ª classe, accettata la volontaria dimissione dal Regio servizio.
Del Prete Lorenzo, dottore in medicina e chirurgia, nominato medico di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo.
Frigerio Giovanni Galeazzo, contrammiraglio, nominato comandante superiore del corpo Reale equipaggi.
Bozzetti Domenico, capitano di vascello, id. id.
Torri Ernesto, già allievo della Regia accademia navale, nominato allievo commissario nel corpo di commissariato militare marittimo.
Scoppa Marino, id., id. id.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il 12 corrente, in Introbbio, provincia di Como, è stato aperto un Ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 13 luglio 1889.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 526641 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 131341 della soppressa Direzione di Torino), per lire 500, al nome di Bava Secondo fu Ottavio, domiciliato a Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bava Luigi-Secondo fu Ottavio, domiciliato a Torino, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 13 luglio 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 228822 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 45882 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 20 annue, al nome di de Luca Vincenzo e *Raffaele* fu Crescenzo, minori, sotto l'amministrazione della signora Chiara d'Anna, loro madre e tutrice per la proprietà e per l'usufrutto al Capitolo di Casoria, è stata

così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a de Luca Vincenzo e *Raffaela* fu Crescenzo, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 13 luglio 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 836063 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 200, al nome di Cassitti Giovanni fu Dionisio, domiciliato in Bonito (Avellino), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cassitto Giovannantonio (o Giovanni) fu Dionisio, domiciliato in Bonito (Avellino), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 1º luglio 1889

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 851553 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 1130, al nome di Smith Giuseppa fu Giovanni, vedova di Francesco Massimo, domiciliata in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Smitti Giuseppa fu Giovanni, ecc., (il resto come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1º luglio 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

NOTIFICAZIONE.

È aperto un concorso a 10 posti di applicato di 2ª classe collo stipendio annuo di lire 1500 nel Corpo delle capitanerie di porto.

L'esame sarà data in Roma il 19 agosto 1889 e nei giorni successivi negli uffici del Ministero della marina.

Il concorso è aperto limitatamente a 10 posti di applicato di porto di 2ª classe: non sarà quindi tenuto conto degli altri concorrenti che ottengano una classificazione di merito dopo il N. 10, ancorchè essi sieno risultati idonei, nè questi, conseguentemente, potranno aspirare a nomine posteriori.

Saranno ammessi a concorrere i capitani di lungo corso, i quali non abbiano oltrepassata l'età di anni 35, siano sani, robusti e senza apparenti deformità o fisiche imperfezioni, e gli altri cittadini italiani i quali provino:

a) di aver compiuto 18 anni e non oltrepassati i 30;

b) di esser sani, robusti e senza apparenti deformità o fisiche imperfezioni;

c) di aver sempre tenuta condotta regolare;

d) di aver conseguito il diploma di licenza liceale o di istituto tecnico;

e) di aver soddisfatto all' obbligo di leva, o di aver chiesta la inscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartengono non fosse ancora chiamata.

I capitani di lungo corso, provveduti della patente effettiva emessa da questo Ministero, i quali volessero concorrere, ne faranno domanda (in carta da bollo da una lira) al Ministero direttamente o per mezzo di qualunque ufficio di porto, e producendo ad un tempo:

1. il regolare estratto della loro matricola;
2. il certificato di buona condotta emesso dal sindaco del luogo ove hanno domicilio;
3. l'attestato del casellario giudiziario.

Gli altri cittadini dovranno unire alla loro domanda (fatta come sopra e trasmessa direttamente al Ministero della marina, o per mezzo di qualunque ufficio di porto i seguenti documenti:

1. fede di nascita;
2. certificato di cittadinanza italiana fatto dall' ufficio di stato civile;
3. certificato di buona condotta emesso dal sindaco del luogo dove hanno domicilio;
4. attestato del casellario giudiziario;
5. diploma di licenza conseguito in un istituto tecnico od in un liceo;
6. certificato di aver soddisfatto all'obbligo di leva, o di aver chiesta l'inscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartengono non fosse ancora chiamata.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Ministero della marina non più tardi del 31 luglio 1889.

Verificata la regolarità delle domande e dei documenti, gli aspiranti saranno invitati con lettera diretta al loro domicilio, o per mezzo degli uffizi di capitanerie di porto a presentarsi agli esami.

Il Ministero si riserba il diritto di assumere informazioni sulla condotta degli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti esibiti.

Il 18 agosto 1889, prima cioè dell'apertura degli esami, gli aspiranti i quali saranno stati ammessi a concorrere, verranno sottoposti a visita medica militare nel Ministero della marina per accertare la idoneità fisica.

Il programma è il seguente:

Esame scritto.

1. prova: Composizione italiana e composizione francese (sarà necessaria una scrittura almeno mediocre);

2. prova: Soluzione di un quesito di aritmetica ragionata — Soluzione di un problema, o dimostrazione di un teorema riguardante la geometria piana e gli elementi di geometria solida.

Esame orale.

Prova unica sulle seguenti materie: Statuto del Regno. — Codice per la marina mercantile. — Codice di commercio (libro II del commercio marittimo e della navigazione) — Legge sulla leva di mare. — Nozioni generali di storia antica e di storia moderna universale. — Storia d'Italia dalla fondazione di Roma. — Principii generali di economia politica. — Nozioni elementari di geografia fisica. — Geografia politica e descrittiva universale

Roma, 11 dicembre 1888. 1

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Relazione *sul concorso per direttore della R. stazione chimico-agraria di Palermo.*

La Commissione nominata da S. E. il ministro di agricoltura, industria e commercio per il concorso al posto di direttore della Regia stazione agraria di Palermo, composta dei professori Cossa, Paternò, König, Nallino e Danesi, si è riunita il 31 marzo 1889 in una sala del Ministero di agricoltura.

A tale concorso si presentarono i signori dott. Arturo Bornträger, professore Giacomo Del Torre, dottor Michele Giunti, dottor Pietro Maissen, dottor Giuseppe Sartori, dottor Teodoro Leone, dottor Vincenzo Oliveri, professore Giacomo Trottarelli, dottore Gaetano Mancuso-Lima, dottor Nicolò Pellegrini, professore Enrico Comboni, dottore Agostino Vigna, professore Tito Poggi, professore Arnaldo Piutti, professore Angelo Funaro, Giuseppe Panzavolta. Ma gli ultimi quattro e cioè Poggi, Piutti, Funaro e Panzavolta, come ne diede avviso il Ministero di agricoltura, si sono ritirati dal concorso.

La Commissione ha proceduto in primo luogo alla nomina del presidente e del segretario relatore; riescì eletto presidente il professore Alfonso Cossa e segretario il professore Francesco König.

Avendo ciascun membro della Commissione preso conoscenza dei titoli e lavori pubblicati da ciascun concorrente, si è subito passato al giudizio di tali titoli e lavori:

1. Il dottore Arturo Bornträger, ufficiale tecnico presso il laboratorio delle gabelle, presenta varie buone pubblicazioni di chimica analitica, ed hanno specialmente valore gli studi sulla determinazione quantitativa dell'acido tartarico

2. Le pubblicazioni del cav. Giacomo Del Torre, professore di chimica generale ed agraria nell'istituto tecnico di Roma, riflettono ricerche di chimica analitica applicata all'agricoltura; e sono specialmente accurati gli studi sugli olii e sulla gessatura dei vini: non si rileva però da tali lavori che l'autore possegga sufficiente iniziativa per ricerche originali.

3. Pochi lavori di chimica agraria sono stati presentati dal dottore Michele Giunti, assistente presso la R. stazione agraria di Roma. Di tali lavori però ve ne sono alcuni buoni, altri di poca importanza, ma rivelano che l'autore possiede abilità sperimentale ed attitudine nelle ricerche di chimica agraria

4. Le pubblicazioni del dottor Pietro Maissen, assistente nella R. stazione agraria di Modena, debbono classificarsi in due gruppi: nel primo vanno comprese alcune ricerche di chimica generale, ma di queste le più importanti sono quelle fatte in unione col professore Roberto Schiff; nel secondo le ricerche di chimica agraria, le quali, per la maggior parte sono semplici analisi di prodotti agrari.

5. Il dottore Giuseppe Sartori, assistente nella R. stazione di caseificio di Lodi, ha presentato qualche buon lavoro di chimica generale ed agraria, come pure alcune diligenti compilazioni; ma queste pubblicazioni non dànno garanzia, che per ora il concorrente abbia cognizioni tali da poter aspirare ad un posto elevato quale è quello di direttore di una stazione agraria.

6. Il dott. Teodoro Leone, direttore del laboratorio municipale di Palermo, è stato per molti anni assistente di chimica docimastica nel laboratorio della università di Palermo; ed acquistò in seguito molta coltura nelle ricerche di chimica biologica, sia nel laboratorio di Monaco che in quello di Berlino; presenta buoni lavori di chimica generale, e pubblicazioni pregevoli di bactereologia; non dà però sufficiente prova di speciale attitudine nelle ricerche di chimica agraria.

7. Al dott. Vincenzo Oliveri, rendono buona testimonianza della sua completa attitudine a poter coprire il posto di una stazione agraria, la sua coltura scientifica generale, che a parere della Commissione è superiore a quella di tutti gli altri concorrenti, i suoi lavori pregevoli di chimica generale, non solo ma ancora quelli di chimica analitica pei quali dimostra speciale attitudine, ed infine l'essere egli risultato primo idoneo nell'ultimo concorso per il posto di professore di chimica generale nella R. università di Catania.

8. Le pubblicazioni del dott. Giacomo Trottarelli, che riflettono generalmente analisi di terre e di acque, non provano abbastanza la sua coltura e la buona attitudine che si richiede nelle ricerche di chimica agraria, e non dànno quindi sufficiente garanzia ch'egli possa coprire con capacità il posto a cui aspira.

9. Il prof. Mancuso-Lima, quantunque da molti anni copra il posto di assistente nella R. stazione agraria di Palermo, e ne abbia avuto più volte l'incarico della direzione, tuttavia non risulta dai titoli presentati che egli possegga sufficientemente le necessarie cognizioni di chimica generale ed agraria. Dai suoi lavori, spesso non privi di errori, appare che manca di abilità sperimentale e di iniziativa nelle ricerche scientifiche.

10. I titoli del dott. Nicolò Pellegrini, direttore della R. scuola pratica di agricoltura in Brusegana, fanno testimonianza che se egli può considerarsi un abile insegnante di agronomia, non può ritenersi adatto a coprire il posto a cui concorre; ed in vero le sue pubblicazioni trattano per la maggior parte argomenti di agraria, poco o punto quelli di chimica generale od agraria.

11. Il sig. Enrico Comboni, professore di chimica nella R. scuola di viticoltura ed enologia di Conegliano, è autore di pregevoli lavori di chimica agraria, specialmente riferentisi all'enologia e all'enotecnica. Risulta da quei lavori che egli possiede abilità sperimentale, sufficienti cognizioni scientifiche per coprire il posto di direttore di una stazione agraria; e viene ritenuto tra i migliori concorrenti.

12. Le pubblicazioni del dott. Agostino Vigna, assistente nella R. stazione enologica di Asti, le quali si riferiscono ad analisi chimiche, sono brevi compilazioni in articoli di giornali, non rivelano capacità sperimentale sufficiente ed originalità di concetto; e non hanno importanza tale da poterlo dichiarare idoneo per il posto a cui concorre.

La Commissione dopo matura discussione, procedette alla votazione sulla eleggibilità dei concorrenti; tenendo per norma di dichiarare eleggibili quei concorrenti i cui titoli e lavori dimostrino che essi possiedono una non dubbia capacità sperimentale e una sufficiente, coltura scientifica da coprire utilmente il posto di *direttore di una stazione chimico-agraria.*

Dietro tali concetti vennero all'unanimità dichiarati eleggibili i signori: Oliveri, Comboni, Bornträger, Del Torre, Leone, Giunti e Maissen; ed ineleggibili i signori: Mancuso-Lima, Pellegrini, Vigna Sartori e Trottarelli.

In seguito si passò alla graduazione dei concorrenti dichiarati eleggibili e la Commissione all'unanimità convenne nella votazione seguente:

Oliveri prof. Vincenzo,	punti	quarantasei cinquantesimi,		46/50.
Comboni prof. Enrico	»	quarantacinque	»	45/50.
Bornträger prof. Enrico	»	quarantatre	»	43/50.
Del Torre prof. Giacomo	»	quaranta	»	40/50.
Leone dott. Teodoro	»	trentanove	»	39/50.
Giunti dott. Michele	»	trentotto	»	38/50.
Maissen dott. Pietro	»	trenta	»	30/50.

Secondo i quali risultati la Commissione unanimemente propone il prof. Vincenzo Oliveri a direttore della R. stazione chimico-agraria di Palermo.

La Commissione esprime pure all'unanimità il parere che nel caso in cui il prof. Oliveri non accettasse il posto di direttore nella Regia stazione agraria di Palermo, possa a tale posto essere chiamato, senza ulteriore concorso, il prof. Enrico Comboni.

Roma, 1° aprile 1889.

Alfonso Cossa, *presidente.*
Emanuele Paternò
Dott. Francesco König, *segretario relatore*
Leopoldo Danesi.
Giovanni Nallino.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 13 luglio 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 761, 8
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 31
Vento a mezzodì . . . . . . SSW debole.
Cielo a mezzodì . . . . . . sereno.
Termometro centigrado { massimo = 33°, 2, minimo = 18°, 5,

13 luglio 1889.

Europa pressione ancora bassa Finlandia (749), alquanto bassa Russia; elevata Spagna occidentale. Lisbona 767.

Italia 24 ore: barometro abbassato circa tre millimetri. Stamane cielo sereno; qualche vento debole a fresco intorno ponente. Pressione poco diversa da 762 Mare agitato stretto Messina.

Probabilità: venti deboli specialmente intorno ponente, cielo sereno, qualche temporale Nord.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 14 luglio 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 760, 1
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 40
Vento a mezzodì . . . . . WSW.
Cielo a mezzodì . . . . . sereno-caliginoso.
Termometro centigrado { massimo = 32°, 4, minimo = 20°, 9,

14 luglio 1889.

Europa pressione ancora bassa Nord-Est 751; alquanto bassa Russia, Austria, Turchia; elevata Spagna 766

Italia 24 ore: barometro abbassato specialmente Nord; temporale con copiosa pioggia Domodossola; caligine alta valle padana; qualche vento forte intorno terzo quadrante; temperature massime elevatissime. Stamane cielo nuvoloso Nord-Ovest, sereno altrove; venti deboli freschi specialmente ponente; barometro 757 Veneto; 761 isole. Mare poco agitato stretto Messina.

Probabilità: venti deboli freschi intorno ponente; cielo generalmente sereno; qualche temporale al Nord

PARTE NON UFFICIALE

Dalla Presidenza del *Consorzio Nazionale* ci viene comunicata l'offerta fatta a detto Consorzio dal signor Agostino Gentini, reggente il Consolato d'Italia a Veracruz, di lire 42,39 e lire 26,46, dallo stesso raccolte, come dalle note 22 marzo e 23 maggio 1889.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LA CANEA, 12. — La Porta richiamò improvvisamente dall'isola di Candia il commissario speciale, Djeliadin pascià. La situazione dell'isola continua ad essere torbida.

CAIRO, 12. — Corre voce che lo Stato maggiore abbia ricevuto notizia dell'arrivo delle truppe inglesi da Malta e da Cipro.

Si crede qui che si tratti di una spedizione su Dongola e forse su Berber.

LONDRA, 12. — Il *Times* ha da Vienna: « Il Governo serbo continua a distribuire armi ai contadini. Esso confessa ora di avere l'intenzione di armare la nazione intiera, come lo era prima dell'epoca in cui fu disarmata dai progressisti. Tuttavia, secondo il corrispondente inglese la distribuzione delle armi sarebbe fatta poco a poco ai partigiani del Governo ».

PARIGI, 13 — Baylin de Monbel, consigliere dell'ambasciata di Francia presso la Santa Sede, fu nominato ufficiale della Legione di onore e il conte de Pourtalès, console di Francia a Palermo, fu nominato cavaliere dello stesso Ordine.

PARIGI, 13. — Gli operai milanesi sono giunti stasera e furono accolti festosamente.

PARIGI, 13. — *Senato* — Si è aggiornato a lunedì, dopo una breve seduta, in cui ha approvato un credito di due milioni pei dipartimenti inondati.

La Commissione del Senato incaricata di esaminare il progetto di legge relativo alle candidature multiple nelle elezioni dei deputati alla Camera è all'unanimità favorevole alla sua approvazione.

PARIGI, 14. — Ha avuto luogo stamattina a Marsiglia un duello fra Pierotti, segretario del giornale opportunista il *Petit Provençal*, e Belz, segretario del comitato bulangista.

Pierotti è rimasto ucciso.

LONDRA, 14. — Il generale Boulanger ha presieduto, iersera, all'Alexandra Palace, il banchetto dei francesi che festeggiavano il centenario della rivoluzione. Oltre 500 erano i convitati e parecchi di essi erano venuti appositamente da Parigi.

Furono pronunziati parecchi discorsi.

Il generale Boulanger parlò fra acclamazioni entusiastiche ed espresse fiducia nel trionfo del suo partito, negando che esso abbia stretto alleanza coi conservatori. Disse che le notizie ricevute al ministero dell'interno a Parigi, secondo le informazioni inviategli da impiegati del ministero stesso a lui devotissimi, mostrano che la situazione si può considerare completamente perduta pei parlamentari. Attaccò poscia vivamente gli opportunisti e specialmente Ferry. Infine ringraziò l'Inghilterra dell'ospitalità accordatagli.

Rochefort e Naquet pronunziarono pure discorsi violenti.

MADRID, 14. — Il *Correo* dice che la manifestazione che i repubblicani federali volevano fare oggi in onore dell'anniversario della rivoluzione francese, fu proibita perchè impedirebbe la circolazione durante l'ore della passeggiata e dell'uscita dalla corsa dei tori.

PARIGI, 14 — In occasione della festa nazionale, vi fu stamane sulla piazza della Concordia un grave incidente. I bulangisti fecero una dimostrazione davanti la statua di Strasburgo. Déroulède, circondato dai deputati bulangisti e da un migliaio di dimostranti, avendo gridato: *Viva il generale Boulanger* ad onta del preventivo divieto del commissario di pronunziare un discorso, il commissario cercò di arrestarlo.

Déroulède resistette dicendo che il suo arresto sarebbe illegale. Il commissario di polizia avendolo preso pel braccio, la folla si gettò sul commissario e gli strappò il prigioniero che salito subito sopra una vettura si recò all'ufficio della *Presse*.

La polizia arrivò numerosa e liberò il commissario dalla folla.

PARIGI, 14. — La Lega dei patriotti ha offerto a mezzogiorno, presso Bonvalet al Boulevard del Tempio, un banchetto di cento coperti in onore di Déroulède e del deputato Laguerre.

Déroulède fece vari brindisi. Parlò pure Laguerre.

Non vi fu alcun incidente.

PARIGI, 14 — La rivista di Longchamps riuscì brillante. Malgrado il cattivo tempo vi assistette una grande folla. Nessun incidente. Il presidente Carnot nell'andata e nel ritorno fu salutato in parecchi punti dalla folla, che gridava: « Viva la Repubblica! Viva Carnot ».

BRUXELLES, 14 — Un migliaio di socialisti percorse le strade cantando la marsigliese e la carmagnola.

PARIGI, 13. — Il *Petit Journal* annunzia che un treno viaggiatori urtò iersera nella stazione di Moirans, presso Grenoble, contro un treno merci proveniente da Lione. Vi sono parecchi morti. Sei vagoni andarono a pezzi.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 13 luglio 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —	94 72 1/2		— —	Ex coup. L. 2,17
RENDITA 5 0/0 2ª »	—	—	—	94 60	94 60			— —	
detta 3 0/0 1ª grida	1 aprile 89	—	—		— —			— —	
detta 3 0/0 2ª »	»	—	—		— —			64 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			98 40	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			95 —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			95 90	
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			99 70	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 89	500	500		— —			— — [1]	
» 4 0/0 1ª Emissione	1 aprile 89	500	500		— —			465 —	
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			460 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500	470	470 —			— —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			485 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			504 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			710 — [2]	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			600 — [3]	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			585 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			2000 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1105 — [4]	
» » Generale	»	500	250		— —	613,50		— — [5]	
» » di Roma	»	500	250		— —			775 — [6]	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			312 — [7]	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			520 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			505 —	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			720 — [8]	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			500 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —			1357 —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1200 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			1672 — [9]	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			325 » [10]	
» » Immobiliare	»	500	500		— —	712, 714		— [11]	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			287 » [12]	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			85 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			237 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			175 —	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			425 » [13]	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 » [14]	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			105 —	
» » Vita	»	250	125		— —			255 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 » [15]	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500		— —			494 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			215 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

11 luglio 1889

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 94 725
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 92 557
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . . » 61 3/2
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 61 020

V. TROCCHI, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 57 1/2
	Parigi	Chèques	»	»	100 37 1/2
2 1/2	Londra	90 giorni	»	»	25 10
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . } 29 luglio
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

1 Ex coup. L. 12,50. — 2 Ex int. div. L. 23,50. — 3 Ex divid. L. 12,50. — 4 Ex coup. L 25. — 5 Id. L. 6,25. — 6 Id. L. 6,25. — 7 Id. L. 14. — 8 Ex coup. L. 12. — 9 Id. L. 12,50. — 10 Id. L. 5.[1]) — 11 Id. L. 15. — 12 Idem L. 6,25. — 13 Ex div L. 15. — 14 Ex coup. L 25. — 15 Ex coup. L. 6,32.

[1]) Pagabile il dì 15 corrente.

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale.*